

Pratica scorretta - Antitrust: sanzione da 500 mila euro nei confronti di una società per avere inviato bollettini ingannevoli alle imprese

19 Aprile 2018
Francesca Russo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una società per pratica commerciale scorretta che ha coinvolto numerose aziende.

La pratica consisteva nell’iscrizione di alcuni dati aziendali di imprese italiane, senza che queste ne fossero a conoscenza, in un database, denominato “Registro Marchi Italiani”, accessibile tramite il sito internet www.marchi-italiani.org o, in alternativa, il sito internet www.proprieta-industriale.org, al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle informazioni aziendali concernenti i marchi e/o brevetti.

Detta pratica veniva attuata tramite la diffusione di una comunicazione, inviata per posta ad imprese con sede in Italia, che si presentava come un modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti.

Le imprese contattate avevano effettuato in precedenza una domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti, ma la comunicazione inviata dalla società con sede in Tunisia e il pagamento ivi richiesto nulla aveva a che vedere con la richiesta di registrazione delle imprese italiane.

In seguito a numerose segnalazioni trasmesse dalla Guardia di Finanza, dalle Camere di Commercio e da imprese con sede in Italia, **l’Autorità ha accertato che le modalità con le quali la società realizzava e veicolava il proprio messaggio dal punto di vista grafico come dal punto di vista del contenuto, costituivano veri e propri artifici che la società utilizzava per condizionare le imprese, ingenerando nei confronti di questi un effetto confusionario, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.**

La comunicazione si presentava come un modulo prestampato, strutturato in modo da porre in rilievo espressioni evocative di registri tenuti da enti pubblici, informazioni, quindi, fuorvianti e ingannevoli, finalizzata a richiedere il pagamento relativo all’iscrizione ad un registro definito “Registro dei marchi italiani”.

I dati relativi al professionista, ha affermato il Garante nel suo provvedimento, invece, risultavano marginalizzati e riportati in caratteri pressoché illeggibili rispetto al resto delle informazioni contenute nel modulo. La società, in tal modo, otteneva il pagamento di una somma di denaro per un servizio non richiesto, consistente nell’inserimento in una banca dati pubblicitaria su internet.

Pertanto, l'Autorità ha dichiarato che la pratica commerciale posta in essere dalla società è scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, vietandone la diffusione o continuazione, ed ha, inoltre, irrogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 mila euro.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Adunanza del 28 marzo 2018, [Provvedimento, n. 27111](#))

TAG: Antitrust, Codice del Consumo, imprese, Pratiche commerciali scorrette, pratiche ingannevoli, sanzione amministrativa, sanzione pecuniaria, Truffa, Diritto commerciale, Diritto dei consumatori

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.